

ASSEMBLEA STRAORDINARIA DEL 30 GENNAIO 2026

Oggi 30 gennaio 2026, presso la sede legale di 25121 Brescia BS, via Spalto San Marco 33, alle h. 10,00 si è riunita l'Assemblea straordinaria della Associazione "JONAS BRESCIA ONLUS - Associazione Aderente Jonas Onlus"

Per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

- 1 - trasformazione dell'Associazione da Onlus in ETS Ente del terzo settore.
- 2 - Adozione di un nuovo Statuto.
- 3- Nomina del Consiglio direttivo e attribuzione delle cariche statutarie nell'ambito del Consiglio medesimo.

Assume la Presidenza, a norma dello Statuto, il Presidente del Consiglio Direttivo la Dottoressa Chiara Pasotti la quale constata:

- che l'assemblea è stata formalmente convocata ai sensi dello Statuto Sociale ed è stato comunicato a tutti gli interessati il giorno, l'ora e il luogo dell'adunanza;
- che sono presenti in proprio
- tutti gli associati iscritti nel libro Soci ed in regola con il pagamento delle quote sociali.
- che tutti i presenti si sono dichiarati sufficientemente informati sugli argomenti posti all'ordine del giorno e pertanto ne accettano la discussione.

Dichiara pertanto la presente Assemblea validamente costituita ed atta a deliberare su quanto posto all'ordine del giorno.

Il Presidente, con il consenso unanime dei presenti nomina il Segretario dell'Assemblea nella persona del Dottor Roberto Pin.

Prende la parola il Presidente il quale illustra all'Assemblea la necessità di modificare lo stato di ONLUS dell'Associazione in ETS, ovvero Ente del Terzo Settore, a seguito delle modifiche normative introdotte dalla Legge n. 106/2016 e dai Decreti Legislativi n. 112 e n. 117 del 2017 che hanno riformato gli enti del terzo settore. Si apre quindi la discussione assembleare sul primo e sul secondo punto all'ordine del giorno previa lettura integrale del nuovo Statuto.

Al termine della discussione il Presidente invita l'Assemblea a deliberare, per tanto l'Assemblea all'unanimità, con voto esplicitamente espresso,

DELIBERA

Di approvare la trasformazione dell'Associazione Jonas Brescia Onlus in "Jonas Brescia – Ente Terzo Settore" e di approvare integralmente il testo del nuovo Statuto. Delibera inoltre di dare mandato al Presidente affinché abbia tutti i poteri necessari alla iscrizione della associazione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.

Successivamente il Presidente invita l'assemblea a provvedere alla nomina del nuovo Consiglio Direttivo attribuendone direttamente le cariche che i singoli componenti del Consiglio Direttivo andranno ad assumere.

L'Assemblea al termine della discussione

DELIBERA

Di nominare il nuovo Consiglio Direttivo in numero di tre componenti nelle persone dei Dottori:
Chiara Pasotti confermandone la carica di Presidente con tutti i poteri previsti dal nuovo Statuto.

Roberto Pin con la carica di Vice-Presidente e Tesoriere

Camilla Marchetti Consigliere

Avendo esaurito gli argomenti posti all'ordine del giorno, e più nessuno chiedendo la parola, il Presidente dichiara sciolta l'Assemblea alle ore 12:30 previa lettura, approvazione e sottoscrizione del presente verbale.

Milano, 30/1/2026

Il Presidente Chiara Pasotti



Il Segretario Roberto Pin



AGENZIA DELLE ENTRATE
UFFICIO DI MILANO 8

LA PRESENTE FIDUCIA È INFORMATICA DELL'UNICO ORIGINALE
- 9 MAR 2026 AL N. 155

392,00

TRECENTONOVANTADUE/00

FRANCESCA CATOLA

STATUTO

JONAS BRESCIA - Ente del Terzo Settore

Articolo 1 - Denominazione, sede e durata

1. È costituita un'associazione denominata "Jonas Brescia - Ente Terzo Settore", in breve anche "Jonas Brescia ETS". L'Associazione utilizzerà, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico, la locuzione "Ente di Terzo Settore" o l'acronimo "ETS". L'utilizzo dell'acronimo ETS è obbligatorio e subordinato all'iscrizione dell'associazione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.
2. L'Associazione ha sede legale in Brescia (BS). La variazione di indirizzo all'interno del medesimo Comune è deliberata dal Consiglio Direttivo. Nei trenta giorni successivi, il verbale relativo al trasferimento di indirizzo dovrà essere depositato presso l'autorità competente ai sensi dell'art. 48, del D.Lgs. 117/2017 (di seguito CTS) e comunicato ai sensi di legge e presso gli altri eventuali uffici che le disposizioni di legge dovessero prevedere.
3. L'Associazione aderisce a "Jonas Coordinamento Nazionale", in breve "Jonas ITALIA". L'adesione e l'utilizzo del logo/marchio "Jonas" sono regolate ai sensi degli articoli 8 e 11 dello statuto di "Jonas ITALIA" e del suo regolamento generale.
L'Associazione Jonas Brescia - Ente Terzo Settore ETS - aderisce al pensiero psicoanalitico dell'Associazione denominata "Società Milanese di Psicoanalisi-SMP" il luogo vivo dello scambio, della ricerca e della Formazione permanente dello psicoanalista. Riconosce in IRPA (Istituto di Ricerca di Psicoanalisi Applicata) l'Istituto didattico più affine alla formazione al titolo di psicoterapeuta.
4. Delegazioni e uffici potranno essere costituiti, sia in Italia che all'estero, per svolgere, in via accessoria e strumentale rispetto alle finalità della Associazione, attività di promozione nonché di sviluppo ed incremento della necessaria rete di relazioni nazionali e internazionali di supporto alla Associazione stessa.
5. L'Associazione opera sia in Italia che all'estero e la sua durata è a tempo indeterminato.

Articolo 2 - Finalità e attività

1. L'Associazione è apartitica e non ha scopo di lucro, persegue esclusivamente finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento, in via principale, di attività di interesse generale.
2. In particolare, l'attività è diretta al sostegno psicologico di quei soggetti che soffrono di patologie psicologiche e psichiatriche, quali anoressie-bulimie, dipendenze, depressioni, attacchi di panico, ansia e disabilità definite "patologie del disagio contemporaneo" e, altresì, nei confronti di minori abbandonati, o in situazione di devianza e famiglie multiproblematiche.
3. A tal fine l'Associazione intende operare, svolgendo in via principale le attività di interesse generale di cui ai settori dell'art. 5, comma 1, del D.Lgs. n. 117/2017, lettere:
 - a) interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni;
 - b) interventi e prestazioni sanitarie;
 - c) prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni;
 - d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
 - e) formazione universitaria e post-universitaria;
 - f) ricerca scientifica di particolare interesse sociale.
4. In particolare, per il raggiungimento delle finalità di cui ai precedenti commi, l'Associazione intende:
 - predisporre una serie di interventi di prevenzione, di sostegno e di assistenza a soggetti in situazioni di difficoltà psichica e sociale;

- prestare assistenza di cura psicologica e psichiatrica attraverso la psicoterapia e la psicoanalisi nei confronti di soggetti affetti da patologie quali: l'anoressia, le bulimie, le dipendenze, le depressioni, l'ansia e gli attacchi di panico;
 - realizzare e promuovere servizi psicologici di sostegno, consulenza e prevenzione, riabilitazione, intervento e cura a livello individuale, di coppia, familiare, di gruppo anche presso enti pubblici e privati, volti alla promozione del benessere psico-fisico individuale e sociale e alla cura del disagio;
 - fornire prestazioni di assistenza psicologica, socio-sanitaria, socio-riabilitativa, domiciliare, in comunità o presso enti e simili in favore di soggetti in difficoltà psichica e sociale;
 - gestire autonomamente o in regime di convenzione con Enti Pubblici, servizi di assistenza alle persone con disagio sociale e/o personale, con handicap fisico e/o psichico promuovendo anche la partecipazione alla vita della comunità circostante;
 - promuovere e realizzare progetti, incontri dibattiti, conferenze, seminari, gruppi di studio, corsi e stages, tirocini, workshop, training di formazione e aggiornamento, condotti da professionisti accreditati al fine di promuovere ed aggiornare le loro competenze e mantenere regolare la formazione continua per gli operatori del settore;
 - sensibilizzare ed avvicinare i cittadini, le istituzioni e gli enti pubblici e privati alle problematiche dei sintomi del disagio contemporaneo e in generale al disagio psichico in tutte le forme con le quali si manifesta;
 - realizzare attività di studio e ricerca in ambito psico-sociale finalizzate ad ampliare le competenze per la prevenzione e il monitoraggio del disagio psicologico in ogni sua forma e per migliorare il benessere psico-fisico.
5. L'Associazione può esercitare anche attività diverse (art. 6 del CTS) da quelle di Interesse generale purché di carattere secondario, strumentale e comunque in via non prevalente rispetto alle Attività di Interesse Generale, secondo i criteri e i limiti definiti con decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali. L'organo di amministrazione provvede ad individuare nel dettaglio tali attività, anche ai fini di quanto prescritto dall'art. 13 del CTS tra le quali, a mero titolo esemplificativo promuovere e realizzare attività di redazione pubblicazione e diffusione di opere e articoli divulgativi e scientifico-culturali, attraverso i principali mezzi di comunicazione propri o in collaborazione, che concorrano a informare e sensibilizzare circa i disturbi dei nuovi sintomi del disagio contemporaneo infantile;
6. L'Associazione potrà instaurare partnership con enti del terzo settore e/o con altri enti nonché con soggetti pubblici, con analoghe finalità, stipulando con essi accordi e convenzioni.
7. Al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale, l'Associazione potrà far ricorso alle modalità di raccolta fondi di cui all'art. 7 del CTS, in maniera continuativa e mediante la cessione e/o erogazione di beni e/o servizi nel rispetto, nei confronti di terzi, dei principi di verità, trasparenza e correttezza. Potrà, altresì, porre in essere qualsiasi altra tipologia di raccolta fondi prevista o permessa dalla legge in relazione alla natura giuridica e qualifica dell'ente.
8. L'Associazione potrà, altresì, avvalersi di contributi e sovvenzioni da parte dello Stato, di Enti pubblici e privati, di Istituzioni nazionali e sovranazionali, di donazioni, elargizioni, offerte, liberalità e qualsiasi contributo, ordinario e straordinario, da parte degli associati ovvero da terzi.

Articolo 3 (Presupposti e orientamenti scientifici)

I presupposti ai quali l'Associazione si ispira nella cura dei pazienti e nel promuovere la conoscenza e la prevenzione delle patologie del disagio, hanno uno specifico orientamento psicoanalitico riferito agli insegnamenti di Sigmund Freud, Jacques Lacan. L'Associazione è ispirata ai principi della psicoanalisi applicata alle nuove forme del sintomo contemporaneo, alla teorizzazione clinica e produzione scientifica di Massimo Recalcati. Lo spirito per la ricerca e l'interesse per la costante evoluzione del campo psico-sociale sono le direttrici che guidano la costante riflessione teorica e l'attività clinica dell'Associazione.

Articolo 4 (Patrimonio sociale e mezzi finanziari)

1. Il patrimonio dell'Associazione, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
2. Il patrimonio dell'Associazione è costituito:
 - da eventuali beni mobili ed immobili di proprietà dell'Associazione;
 - da ogni altro bene o somma che pervenga alla Associazione a qualsiasi titolo e che sia espressamente destinato ad incremento del Patrimonio.
3. Il Patrimonio dell'Associazione, comprensivo di ricavi, rendite, proventi ed ogni altra tipologia di entrata è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
4. Le entrate dell'Associazione sono costituite da:
 - dalle quote sociali;
 - dalle donazioni e dai lasciti testamentari;
 - dalle erogazioni liberali ricevute da soci e da altre persone fisiche italiane e straniere;
 - dai contributi dello Stato, delle Regioni, dei Comuni, dagli Enti ed Istituzioni pubbliche nazionali, dalle persone giuridiche private e dagli Istituti di Credito, finalizzati al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti;
 - dai contributi elargiti da organismi internazionali;
 - dai contributi di Enti no-profit;
 - dai rimborsi derivanti da convenzioni;
 - dal contributo del cinque per mille erogato dalla Agenzia delle Entrate;
 - dalle lotterie, tombole, banchi di beneficenza, cene benefiche;
 - dai proventi, dai ricavi, dalle entrate derivanti dalle attività di interesse generale e dalle attività diverse di cui, rispettivamente, agli articoli 5 e 6 del CTS;
 - dai fondi pervenuti mediante raccolte fondi ai sensi dell'art. 7 del CTS e mediante altre tipologie di raccolte di fondi;
 - da rendite di beni mobili ed immobili pervenuti all'Associazione a qualsiasi titolo;
 - da ogni altra entrata compatibile con le finalità sociali e nei limiti consentiti dal CTS.
5. L'associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve comunque denominate o capitale durante la propria vita, ai sensi dell'art. 8 comma 2 del CTS.

Articolo 5 (Associati)

1. I contenuti e la struttura dell'Associazione sono ispirati a principi di solidarietà, trasparenza e democrazia che consentono l'effettiva partecipazione della compagine associativa alla vita dell'Associazione. Il numero degli associati è illimitato.
2. Possono associarsi le persone fisiche maggiorenni, altre Associazioni ed Enti senza scopo di lucro, che condividano le finalità dell'Associazione e che ne rispettino e ne seguano gli orientamenti scientifici delineati all'articolo 3 del presente statuto.
3. Per diventare associati è necessario presentare una domanda scritta di ammissione dichiarando di accettare senza riserve lo statuto dell'Associazione, condividere e rispettarne finalità e attività ai sensi del presente statuto, e rispettare quanto richiesto dalle delibere degli organi sociali e quanto contenuto in eventuali regolamenti.
4. L'aspirante associato viene ammesso a far parte dell'Associazione con delibera del Consiglio Direttivo. L'ammissione del nuovo associato decorre dalla data di delibera del Consiglio Direttivo, da adottarsi entro 90 giorni dalla presentazione della richiesta. La deliberazione di ammissione è comunicata all'interessato ed annotata nel libro dei soci. Il Consiglio, con propria delibera, può delegare ad uno o più consiglieri il compito di validare le domande di ammissione.
5. Nel caso in cui la domanda di ammissione non venga accolta, il Consiglio Direttivo ha 90 giorni di tempo per informare l'aspirante associato del rigetto motivato della sua domanda. Chi ha proposto la domanda può, entro i novanta giorni successivi chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea.

6. L'ammissione all'Associazione non può essere effettuata per un periodo temporaneo. Tuttavia è in facoltà di ciascun associato recedere dall'Associazione, in qualsiasi momento, mediante l'invio di una comunicazione in forma scritta.

Articolo 6 - Diritti ed obblighi degli associati

1. Tutti i soci sono tenuti a condividere le finalità dell'Associazione e ad aderire ai principi ispiratori e agli orientamenti scientifici delineati all'Art. 3.
2. Tutti i soci hanno uguali diritti e doveri nei confronti dell'Associazione e sono tenuti a pagare la quota associativa annuale deliberata dal Consiglio Direttivo. La quota associativa non è trasferibile e non è restituibile in caso di recesso del socio. Gli associati collaborano attivamente e personalmente al perseguimento dello scopo istituzionale e alle attività dell'Associazione.
3. Gli associati sono chiamati a contribuire alle spese annuali dell'associazione con la quota sociale deliberata dal Consiglio ed eventuali contributi straordinari finalizzati allo svolgimento delle attività associative. Tali ultimi contributi sono deliberati dall'Assemblea.
4. La quota sociale è annuale, non è trasferibile, non è restituibile in caso di recesso, di scioglimento, di decesso o di perdita della qualità di associato e deve essere versata entro il termine stabilito dall'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio consuntivo.
5. A ciascun associato spetta:
 - a) di partecipare alle Assemblee, di esprimere il proprio voto in Assemblea direttamente o per delega e di presentare la propria candidatura agli organi sociali;
 - b) di essere informato sulle attività dell'associazione e controllarne l'andamento;
 - c) di partecipare alle attività promosse dall'associazione;
 - d) di esaminare i libri sociali, secondo le modalità previste dal regolamento interno o da apposita delibera del Consiglio direttivo;
 - e) di recedere in qualsiasi momento;
 - f) ogni altro diritto previsto dal presente Statuto o dalla legge.
6. Ciascun associato ha il dovere:
 - a) di rispettare il presente statuto, l'eventuale regolamento interno e quanto deliberato dagli organi sociali;
 - b) di attivarsi, compatibilmente con le proprie disponibilità personali, con la propria attività gratuita e volontaria, per il conseguimento dello scopo;
 - c) di versare la quota associativa secondo l'importo e le modalità stabiliti dall'Assemblea;
 - d) di rispettare ogni altro obbligo derivante dal presente Statuto, dai regolamenti o dalla Legge.

Art. 7 - Perdita della qualifica di associato

1. La qualità di associato si perde in caso di decesso, recesso o esclusione.
2. L'associato può in ogni momento recedere senza oneri dall'associazione dandone comunicazione scritta al Consiglio direttivo. Le dimissioni diventano effettive nel momento in cui la comunicazione giunge al Consiglio direttivo con modalità che assicurino la prova dell'avvenuta ricezione. Tuttavia permangono in capo all'associato specifiche obbligazioni eventualmente assunte nei confronti dell'associazione.
3. L'associato, che contravviene ai doveri stabiliti dal presente statuto o alle decisioni deliberate dagli organi sociali, può essere escluso dall'associazione.
4. La perdita di qualifica di associato è deliberata dal Consiglio direttivo. La delibera del Consiglio direttivo che prevede l'esclusione dell'associato deve essere motivata e comunicata al soggetto interessato il quale, entro trenta (30) giorni da tale comunicazione, può ricorrere all'Assemblea degli associati mediante comunicazione scritta ed inviata al Presidente dell'Associazione.

5. L'Assemblea delibera solo dopo aver ascoltato, con il metodo del contraddittorio, gli argomenti portati a sua difesa dall'interessato.
6. Gli associati, che a qualsiasi titolo abbiano cessato di appartenere all'Associazione, non possono richiedere i contributi versati e non possono vantare alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione né chiedere la restituzione della quota associativa o di altre somme eventualmente versate a qualunque titolo all'associazione.

Articolo 8 - Volontario e attività di volontariato

1. L'associazione può svolgere la propria attività anche con la presenza di volontari.
2. L'attività di volontario non può essere retribuita in alcun modo, nemmeno dal beneficiario. Al volontario possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite con delibera del Consiglio direttivo.
3. La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'ente di cui il volontario è socio o associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria. Le spese sostenute dal volontario possono essere rimborsate anche a fronte di una autocertificazione limitatamente a quanto previsto dall'art.17, comma 4 del CTS.
4. Non si considera volontario l'associato che occasionalmente coadiuva gli organi sociali nello svolgimento delle loro funzioni.
5. L'Associazione, ove si avvalga di volontari, deve assicurarli contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi.

Articolo 9 - Organi Sociali

1. Sono Organi dell'Associazione:
 - l'Assemblea degli associati;
 - il Presidente;
 - il vice Presidente;
 - il Consiglio Direttivo;
 - l'organo di controllo e il Revisore legale dei conti, se nominati o previsti per legge.
2. I componenti degli organi sociali sono nominati dall'Assemblea ordinaria degli associati, restano in carica per 3 (tre) anni, fino all'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio del terzo esercizio successivo a quello in cui la nomina è stata effettuata, e possono essere rieletti.

Articolo 10 - Assemblea

1. L'associazione è dotata di un ordinamento democratico che garantisce la partecipazione, il pluralismo e l'uguaglianza degli associati.
2. L'Assemblea è l'organo sovrano dell'associazione ed è composta da tutti gli associati. Essa è il luogo fondamentale di confronto, atto ad assicurare una corretta gestione dell'associazione.
3. L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'associazione o, in sua assenza, dal Vice Presidente.
4. Le riunioni dell'Assemblea possono svolgersi anche con modalità non contestuali, con connessione da remoto o audio/video conferenza purché ricorrano le seguenti condizioni, di cui si darà atto nel verbale:
 - a) che sia consentito al Presidente dell'Assemblea l'accertamento dell'identità degli intervenuti non personalmente presenti;
 - b) che sia consentito al verbalizzante di percepire in modo adeguato i fatti e gli atti compiuti nella riunione;
 - c) che sia consentito a tutti gli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea agli argomenti posti all'ordine del giorno, nonché visione, ricevere e trasmettere documenti.
5. Verificandosi tali presupposti la riunione si ritiene svolta nel luogo ove sia presente il soggetto verbalizzante. Il relativo verbale potrà essere firmato successivamente dal Presidente e dal Segretario.
6. Ogni associato ha diritto ad esprimere un voto. L'associato che non possa partecipare all'Assemblea può farsi rappresentare in Assemblea da un altro associato, conferendo delega scritta. Ciascun associato può rappresentare

un solo associato. Non può essere conferita la delega ad un componente del Consiglio direttivo o ad altro organo sociale.

7. Sono ammessi al voto gli associati che hanno acquisito tale qualifica dal momento della approvazione del Consiglio direttivo ed in regola con il pagamento della quota sociale.

Art. 11 - Competenze dell'Assemblea

1. L'Assemblea ordinaria ha il compito di:
 - a) eleggere i componenti del Consiglio direttivo scegliendoli tra i propri associati e revocarli;
 - b) eleggere e revocare, ove presenti, i componenti dell'organo di controllo e/o il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
 - c) approvare il programma di attività e il preventivo economico per l'anno successivo;
 - d) approvare il rendiconto/bilancio consuntivo di esercizio e la relazione di missione;
 - e) deliberare in merito alla responsabilità dei componenti del consiglio direttivo ed a conseguenti azioni di responsabilità nei loro confronti in caso di danni, di qualunque tipo, derivanti da loro comportamenti contrari allo statuto o alla legge;
 - f) deliberare, in ultima istanza, sui provvedimenti di rigetto della domanda di adesione all'associazione e sui provvedimenti di esclusione deliberati dal Consiglio Direttivo, garantendo il contraddittorio;
 - g) ratificare i provvedimenti di competenza dell'Assemblea adottati dal consiglio direttivo per motivi di urgenza;
 - h) approvare eventuali regolamenti interni predisposti dal consiglio direttivo;
 - i) deliberare in merito ad ogni altro oggetto attribuito dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla propria competenza.
2. L'Assemblea straordinaria ha il compito di:
 - a) deliberare sulle modificazioni dello statuto e sulle operazioni straordinarie di trasformazione, fusione o scissione dell'associazione.
 - b) deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del suo patrimonio residuo.

Art. 12 - Convocazione e modalità dell'Assemblea

1. L'Assemblea è convocata dal Presidente dell'associazione in via ordinaria, almeno una volta all'anno, e comunque ogni qualvolta si renda necessaria per le esigenze dell'associazione.
2. Essa si riunisce, altresì, su convocazione del Presidente o su richiesta motivata e firmata da almeno un decimo (1/10) degli associati, oppure da almeno un terzo (1/3) dei componenti il Consiglio direttivo.
3. L'avviso di convocazione deve essere inviato almeno 8 (otto) giorni prima della riunione mediante comunicazione scritta e con ogni mezzo, anche elettronico, che accerti la ricezione della comunicazione da parte dei destinatari. Esso deve contenere l'indicazione dell'ordine del giorno, del luogo, dell'ora e della data della riunione, in prima e in seconda convocazione.
4. L'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita, in prima convocazione, con la presenza della metà più uno degli associati, in proprio o per delega e, in seconda convocazione, qualunque sia il numero degli associati presenti in proprio o per delega. Essa delibera validamente con il voto favorevole della maggioranza degli associati presenti.
5. L'Assemblea straordinaria dovrà essere convocata almeno 15 (quindici) giorni prima della riunione mediante comunicazione scritta e con ogni mezzo, anche elettronico, che accerti la ricezione della comunicazione da parte dei destinatari. È validamente costituita in prima convocazione con la presenza di tutti gli associati, in proprio o per delega, e regolarmente iscritti nell'apposito libro, e, in seconda convocazione, con la presenza di due terzi (2/3) degli associati. In ogni caso delibera la maggioranza dei presenti.
6. In caso di scioglimento, l'Assemblea straordinaria delibera con la presenza della maggioranza degli associati ed il voto favorevole di almeno i tre quarti (3/4) degli associati iscritti nell'apposito libro associati.
7. All'apertura di ogni seduta, l'Assemblea elegge un segretario il quale redige il verbale e lo sottoscrive unitamente al Presidente. Il verbale è trascritto nel libro delle Assemblee degli associati e conservato presso la sede dell'associazione per la libera visione da parte degli stessi. Le decisioni dell'Assemblea impegnano tutti gli associati.
8. I componenti del Consiglio direttivo non hanno diritto di voto nelle deliberazioni che riguardano la loro responsabilità.

9. Gli associati che abbiano un interesse in conflitto con quello della associazione devono astenersi dalle relative deliberazioni.
10. I voti sono palesi tranne che riguardino persone.

Art. 13 - Il Consiglio direttivo

1. Il Consiglio direttivo è l'organo di governo e di amministrazione dell'associazione ed è investito dei più ampi poteri di gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione. Il potere di rappresentanza che è attribuito agli amministratori è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.
2. Esso opera in attuazione degli indirizzi statuari nonché delle volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere revocato, ove ricorrano gravi motivi che devono essere documentati e contestati in sede di Assemblea.
3. Il Consiglio direttivo è formato da un minimo di 3 (tre) ad un massimo di 7 (sette) componenti eletti dall'Assemblea tra gli associati, che ne individua anche il numero. Il Consiglio direttivo elegge tra i suoi componenti il Presidente e il Vice Presidente.
4. Non può essere nominato consigliere, e se nominato decade dal suo ufficio, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi.
5. I componenti del Consiglio Direttivo devono essere in possesso dei seguenti requisiti:
 - onorabilità personale, proveniente dal proprio vissuto e dall'esperienza professionale;
 - professionalità misurata sulle specifiche attività istituzionali;
 - indipendenza da interessi che siano divergenti o in conflitto con quelli propri dell'associazione.
6. Dalla funzione di componente del Consiglio Direttivo si decade per revoca, in presenza di giusta causa, dimissioni, morte, sopravvenuta incapacità o incompatibilità per legge.
7. Eventuali sostituzioni dei componenti del Consiglio direttivo avvengono attingendo alla lista dei non eletti dell'ultima elezione, in ordine di preferenze. In assenza di nominativi il consigliere mancante viene eletto nella prima riunione utile dell'assemblea.

Art. 14 - Competenze del Consiglio direttivo

1. Il Consiglio direttivo ha il compito di compiere tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione ad eccezione di quelli che la legge o lo statuto riservano all'Assemblea. In particolare:
 - a) deliberare in merito alle limitazioni del potere di rappresentanza dei consiglieri;
 - b) amministrare, curando la realizzazione delle attività sociali e disponendo delle risorse economiche per il conseguimento delle finalità istituzionali;
 - c) predisporre e sottoporre all'approvazione dell'Assemblea regolamenti interni per la disciplina del funzionamento e delle attività dell'associazione;
 - d) predisporre e sottoporre all'approvazione dell'Assemblea il rendiconto preventivo ed il programma di attività e il bilancio consuntivo entro 120 (centoventi) dalla chiusura dell'esercizio finanziario;
 - e) fissare l'ammontare della quota sociale annuale;
 - f) documentare il carattere secondario e strumentale delle attività diverse di cui all'articolo 6 ai sensi dell'art. 13, comma 6 del CTS;
 - g) determinare il programma di lavoro in base alle linee di indirizzo contenute nel programma generale approvato dall'Assemblea, promuovendo e coordinando l'attività e autorizzando la spesa;
 - h) accogliere o respingere, in prima istanza, le domande degli aspiranti associati;
 - i) deliberare, in prima istanza, in merito all'esclusione degli associati;
 - j) eleggere il Presidente e il Vice Presidente;
 - k) nominare il Segretario e il Tesoriere o il Segretario/Tesoriere scegliendoli tra gli associati;
 - l) ratificare, nella prima seduta successiva, i provvedimenti di competenza del Consiglio adottati dal Presidente per motivi di necessità e di urgenza;

- m) assumere il personale strettamente necessario per la continuità della gestione non assicurata dai soci e comunque nei limiti consentiti dalle disponibilità previste dal bilancio;
- n) istituire gruppi e sezioni di lavoro;
- o) nominare, all'occorrenza, secondo le dimensioni assunte dall'associazione, un Direttore deliberandone i relativi poteri;
- p) delegare compiti e funzioni ad uno o più componenti del Consiglio stesso;
- q) assumere ogni altra competenza non espressamente prevista nello statuto necessaria al buon funzionamento dell'associazione e che non sia riservata dallo statuto o dalla legge all'Assemblea o ad altro organo sociale.

Art. 15 - Funzionamento del Consiglio direttivo

1. Il Consiglio direttivo si riunisce, su convocazione del Presidente, ogni qualvolta che se ne presenti la necessità o quando ne faccia richiesta motivata almeno un terzo (1/3) dei suoi componenti o un decimo (1/10) dell'Assemblea. In tali ultime due ipotesi la riunione deve avvenire entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento della richiesta.
2. La convocazione è inviata, almeno 5 (cinque) giorni prima della riunione, mediante comunicazione scritta inviata tramite lettera o con altro mezzo, anche elettronico, che accerti la ricezione della comunicazione da parte dei destinatari. In caso di urgenza la convocazione potrà essere fatta con un preavviso di 48 ore rispetto alla data prevista per la riunione.
3. Il Consiglio direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei suoi componenti. Il Consiglio è comunque validamente costituito, anche in assenza di formale convocazione, quando siano presenti tutti i suoi componenti in carica, purché i componenti l'organo di Controllo e revisione, se nominati, siano stati informati e non vi si oppongano.
4. Le riunioni del Consiglio possono svolgersi anche con modalità non contestuali, ossia in audio/video conferenza con le medesime modalità previste per l'Assemblea.
5. Il consigliere che si renda assente ingiustificato alle riunioni del Consiglio direttivo per tre volte consecutive può essere dichiarato decaduto, con apposita delibera assunta a maggioranza dal Consiglio stesso.
6. I componenti il Consiglio Direttivo rispondono ai sensi dell'art. 28 del CTS in quanto compatibile. Si applica, altresì, il disposto dell'art. 2475-ter del codice civile.
7. Alle riunioni possono essere invitate a partecipare altre persone senza diritto di voto.
8. Il Consiglio è valido con la presenza della maggioranza dei suoi componenti e delibera a maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente.
9. Di ogni riunione deve essere redatto il relativo verbale, sottoscritto dal Presidente e dal segretario all'uopo nominato, e trascritto nel libro delle riunioni del Consiglio direttivo.

Art. 17 - Il Presidente ed il vice Presidente

1. Il Presidente rappresenta legalmente l'Associazione nei confronti dei terzi ed in giudizio. È eletto all'interno del Consiglio direttivo, che presiede, curandone l'esecuzione delle deliberazioni e coordinandone il lavoro. Dura in carica 3 (tre) esercizi ed è rieleggibile.
2. Il Presidente:
 - ha la firma e la rappresentanza legale dell'Associazione nei confronti di terzi e in giudizio;
 - dà esecuzione alle delibere del Consiglio direttivo;
 - può aprire e chiudere conti correnti bancari/postali ed è autorizzato a eseguire incassi e accettazione di donazioni di ogni natura a qualsiasi titolo da Pubbliche Amministrazioni, da Enti e da Privati, rilasciandone liberatorie quietanze;
 - ha la facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti attive e passive riguardanti l'Associazione davanti a qualsiasi Autorità Giudiziaria e Amministrativa;
 - convoca e presiede le riunioni dell'Assemblea e del Consiglio direttivo;
 - sottoscrive tutti gli atti amministrativi compiuti dall'Associazione;

- in caso di necessità e di urgenza assume i provvedimenti di competenza del Consiglio direttivo, sottoponendoli a ratifica nella prima riunione successiva.
- 3. Di fronte agli associati, ai terzi ed a tutti i pubblici uffici, la firma del vice-Presidente fa piena prova dell'assenza per impedimento del Presidente.

Art. 18 - Organo di controllo e revisione legale dei conti

1. L'Assemblea nomina un organo di controllo, anche monocratico, al verificarsi delle condizioni di cui all'art. 30 del D.Lgs. n. 117/2017.
2. I membri dell'Organo di Controllo sono designati dall'Assemblea e restano in carica per 3 (tre) esercizi fino all'approvazione del bilancio consuntivo relativo al terzo esercizio.
3. Ai componenti l'organo di controllo si applica l'art. 2399 del c.c. ed essi devono possedere i requisiti di cui al secondo comma dell'art. 2397 del c.c.. Nel caso in cui l'organo di controllo sia in forma collegiale, almeno uno dei membri deve possedere i predetti requisiti.
4. L'organo di controllo svolge le funzioni di cui ai commi 6 e 7 dell'art. 30 del D.Lgs. n. 117/2017.
5. Al superamento dei limiti di cui all'art. 31, comma 1 del D.Lgs. n. 117/2017, l'Associazione deve nominare un revisore legale dei conti o una società di revisione iscritta nell'apposito registro designati dall'Assemblea degli Associati.
6. La revisione legale dei conti può essere esercitata anche dall'organo di controllo e, in tal caso, esso dovrà essere costituito da revisori legali dei conti iscritti nell'omonimo Registro.

Art. 19 - Esercizio sociale

1. L'esercizio sociale inizia il 1° gennaio di ogni anno e termina il 31 dicembre successivo.
2. Il bilancio consuntivo e la relazione di missione sono predisposti dal Consiglio direttivo e devono essere approvati dall'Assemblea entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio.
3. Il bilancio consuntivo deve essere redatto in conformità del Decreto Ministeriale di cui all'art. 13, comma 3, del CTS e depositato entro il 30 giugno presso il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore. La relazione di missione deve rappresentare le poste di bilancio, l'andamento economico e gestionale dell'ente e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie e deve documentare il carattere secondario e strumentale delle attività diverse, se svolte.
4. Al superamento delle soglie di legge di cui all'art. 14 del Codice del Terzo Settore, o nel caso in cui sia ritenuto utile, è prevista la predisposizione del bilancio sociale da parte del Consiglio direttivo e l'approvazione dello stesso da parte dell'Assemblea. Il bilancio sociale è redatto secondo le linee guida indicate con decreto dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali.

Art. 20 - Devoluzione del patrimonio

1. In caso di estinzione o scioglimento dell'Associazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio del Registro Unico Nazionale del Terzo settore di cui all'art. 49 comma 1 del D.Lgs. n. 117/2017, e salvo diversa destinazione imposta dalla Legge, ad altri enti del Terzo settore, secondo le disposizioni statutarie o dell'organo sociale competente o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale, previa nomina di uno o più liquidatori.

Art. 21 - Norme di rinvio

Per quanto non previsto dal presente Statuto valgono le norme vigenti in materia di Enti del Terzo settore (e, in particolare, la legge 6 giugno 2016, n. 106 ed il D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117 e s.m.i.) e, per quanto in esse non previsto ed in quanto compatibili, le norme del Codice civile.

Brescia, 30 gennaio 2026

Dottorssa Chiara Pasotti



Dottor Roberto Pin



Dottorssa Camilla Marchetti



AGENZIA DELLE ENTRATE
UFFICIO DI MILANO

LA PRESENTE E' COPIA FOTOCOPIATA DELL'UNICO ORIGINALE
QUI REGISTRATO IL -9 MAR 2026
SERIE S, CHE SI TRATTA DI UNA RICEVUTA DELL'ARRETRATO D'IMPOSTE
DEL 2015/2016 IMPORTO TOTALE DI 392,00
EURO TRECENTONOVANTADUE/00

155


FRANCESCA CATOLA